



Comune di Serravalle Scrivia

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.21 del 29/09/2025

1^ pubblicazione all'albo on line dal 10/10/2025 al 25/10/2025

2^ pubblicazione all'albo on line dal 26/10/2025 al 10/11/2025

Sommario

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento	4
Art. 2 – Regolamenti per singola entrata	4
Art. 3 – Forme di gestione delle entrate	4
Art. 4 – Determinazione aliquote, tariffe, canoni e prezzi	5
Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	5
Art. 6 – Funzionario responsabile del tributo	6
Art. 7 - Soggetto responsabile delle entrate non tributarie	6
Art. 8 – Rapporti con il contribuente e diritto di Informazione	7
Art. 9 - Chiarezza e motivazione degli atti	7
Art. 10 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente	7
Art. 11 – Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente	8
Art. 12 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario	8
TITOLO II	9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	9
Art. 13 - Dichiarazioni tributarie.....	9
Art. 14 - Attività di controllo.....	9
Art. 15 – Accessi, ispezioni, verifiche tributarie e non tributarie	10
Art. 16 - Accertamento esecutivo tributario	10
Art. 17 – Accertamento esecutivo patrimoniale.....	11
Art. 18 - Sanzioni amministrative legge 24 novembre 1981 n. 689.....	11
Art. 19 - Atti delle procedure cautelari ed esecutive	12
Art. 20 - Notificazione degli atti.....	12
Art. 21 – Modalità di riscossione delle entrate comunali.....	13
Art. 22 – Minimi riscuotibili	13
Art. 23 – Compensazione.....	14
Art. 24 – Rimborsi	15
Art. 25 – Riscossione coattiva delle entrate tributarie	15
Art. 26 – Riscossione coattiva delle entrate non tributarie	16
Art. 27 – Recupero stragiudiziale dei crediti	16
Art. 28 – Dilazione e sospensione del pagamento	16
Art. 29 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione.....	18
Art. 30 – Cessione di crediti.....	18
Art. 31 – Interessi sui tributi locali.....	19
Art. 32 – Contenzioso tributario.....	19
TITOLO IV	20
ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	20

Art. 33 – Istituti deflativi del contenzioso	20
Art. 34 – Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale.....	20
Art. 35 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale	20
Art. 36 – Divieto di bis in idem nel procedimento tributario.....	20
Capo I – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO.....	22
Art. 37 - Istituto dl contraddittorio informato ed effettivo	22
Art. 38 – Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo	22
Art. 39 – Procedura per l'avvio del contraddittorio preventivo	23
Art. 40 – Effetti sui termini di decadenza	23
Capo II – AUTOTUTELA	24
Art. 41 - Autotutela obbligatoria.....	24
Art. 42 – Autotutela facoltativa.....	24
Capo III – INTERPELLO	25
Art. 43 Interpello del contribuente.....	25
Art. 44 – Istanza di interpello	26
Art. 45 - Effetti dell'interpello	27
Capo IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	27
Art. 46 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione	27
Art. 47 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione.....	27
Art. 48 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione.....	28
Art. 49 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio	28
Art. 50 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente.....	29
Art. 51 - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento	29
Art. 52 - Atto di accertamento con adesione.....	30
Art. 53 - Perfezionamento della definizione.....	30
Art. 54 - Effetti della definizione	31
Art. 55 - Riduzione della sanzione.....	31
TITOLO IV	32
NORME FINALI.....	32
Art. 56 – Norme finali.....	32

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Serravalle Scrivia, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e disciplina le regole generali comuni applicabili a tutte le entrate tributarie dell'Ente e a quelle di natura patrimoniale relative al canone unico patrimoniale. Sono ricomprese le entrate patrimoniali comunali che assolvono al pagamento di prestazioni o di debiti extracontrattuali, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune. Costituiscono, inoltre, entrate patrimoniali le riscossioni di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a norme di legge, che affidano l'incasso al Comune a prescindere dal soggetto accertatore.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge n. 212 del 27 luglio 2000 e s.m.i., recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i Decreti Legislativi n. 471 e n. 472 del 18 dicembre 1997, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Restano salve le norme contenute in altri regolamenti del Comune, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano esse di carattere patrimoniale che tributario, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 – Regolamenti per singola entrata

Le regole relative alla gestione di ogni singola tipologia di entrata, patrimoniale e tributaria, possono essere disciplinate da apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

Art. 3 – Forme di gestione delle entrate

Le entrate del Comune sono di norma gestite in forma diretta.

Il Consiglio Comunale può determinare la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione spontanea o coattiva, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446.

La scelta della forma di gestione deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità.

In ogni caso, ove l'attività di riscossione ed accertamento delle entrate comunali sia affidata ad un soggetto terzo, anche disgiuntamente, tale affidamento deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dalla normativa vigente in materia.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.

Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

Art. 4 – Determinazione aliquote, tariffe, canoni e prezzi

Le aliquote, le tariffe, i canoni o prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

In assenza di specifica disposizione normativa, le deliberazioni sono adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

L'efficacia delle deliberazioni di cui al comma 2 è stabilita dalla legge. In assenza di specifica disposizione normativa, nel caso di adozione delle deliberazioni oltre il termine massimo, le stesse esplicano efficacia dall'esercizio finanziario successivo.

In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe, i canoni o prezzi fissati per l'anno precedente.

Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

L'organo comunale competente provvede a disciplinare le fattispecie di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle previsioni legislative in materia.

Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile. È fatta salva, comunque, l'applicazione degli articoli 71 e 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 e l'acquisizione d'ufficio qualora il documento possa essere reperito presso altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Art. 6 – Funzionario responsabile del tributo

Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo attribuendogli i poteri di legge.

Il funzionario responsabile, di norma, è individuato nel responsabile dell'Area a cui appartiene l'Ufficio Tributi ed è scelto, comunque, sulla base della qualifica ed esperienza professionale.

In particolare, il funzionario responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di pagamento, gli atti di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli/sulle liste di carico di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
- d) dispone i rimborsi;
- e) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
- f) cura il contenzioso;
- g) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
- h) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- i) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;
- l) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
- m) comunica annualmente al servizio finanziario l'elenco dei crediti inesigibili, ivi compresi quelli sottoposti a procedure concorsuali.

Art. 7 - Soggetto responsabile delle entrate non tributarie

Per le altre entrate non tributarie di competenza del Comune sono i Responsabili delle Aree ai quali risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione o specifiche disposizioni regolamentari, le risorse di entrata.

Al soggetto responsabile di ciascuna entrata competono tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate tra cui l'attività istruttoria di controllo di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'utente, nelle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate, la verifica dei versamenti e dello stato degli insoluti, l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 792, legge 160/2019 e s.m.i.

Qualora l'acquisizione e/o la gestione in fase coattiva delle entrate sia stata affidata a terzi compete al responsabile della specifica entrata vigilare sull'osservanza della convenzione di affidamento secondo quanto meglio definito nella stessa convenzione.

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra i soggetti responsabili si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme vigenti per le singole entrate.

Art. 8 – Rapporti con il contribuente e diritto di Informazione

L'amministrazione comunale assicura un servizio di informazione e supporto ai contribuenti in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:

- a) servizi on line e di front office;
- b) note informative e avvisi di scadenza degli adempimenti tributari resi disponibili in varie forme;
- c) comunicati stampa sul web.

L'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, in tempi utili per poter permettere allo stesso di ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Art. 9 - Chiarezza e motivazione degli atti

Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.

Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 10 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.

È fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Art. 11 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione stessa, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Art. 12 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.

In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 13 - Dichiarazioni tributarie

Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

Tutte le dichiarazioni tributarie, salvo i casi in cui sia previsto l'uso di modelli ministeriali, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dal Servizio responsabile dell'entrata comunale e devono contenere:

- a) l'indicazione del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, della relativa residenza o sede legale e del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria, ove possibile;
- b) i dati catastali identificativi delle unità immobiliari oggetto di imposizione sulla base della dichiarazione;
- c) ogni altro dato ed elemento previsto obbligatoriamente per disposizione di legge o di regolamento;
- d) la firma per sottoscrizione.

Le dichiarazioni, anche se non redatte sul modello prescritto, sono considerate valide se contengono tutti gli elementi contemplati al comma precedente. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

Art. 14 - Attività di controllo

Il funzionario responsabile del tributo e/o di altra entrata cura, nel rispetto dei termini di prescrizione, il controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate. L'attività di controllo dei versamenti costituisce atto dovuto.

Il funzionario responsabile assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo, favorendo il collegamento con le banche dati utili ai fini del recupero dell'evasione.

Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'ente nelle forme previste dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento.

Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione.

Ai fini del potenziamento dell'ufficio Tributi del comune e per incentivarne l'attività, la Giunta

Comunale ha approvato con Deliberazione n.36 del 17.02.2022, il “regolamento per la disciplina del potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e del trattamento economico accessorio del personale coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione IMU e TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”

Art. 15 – Accessi, ispezioni, verifiche tributarie e non tributarie

Nell'ambito delle attività di controllo possono essere effettuati sopralluoghi, ispezioni o verifiche nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, necessari ad accertare fatti e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria e non tributaria

Gli accessi e le verifiche dovranno essere svolti da personale munito dei poteri di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 296/2006, dotato di apposito cartellino di riconoscimento e, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente motivati, avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile.

Nei casi in cui non vi è pregiudizio dei fatti e delle situazioni da verificare, il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione da recapitare, almeno 3 giorni prima, al domicilio del contribuente o tramite posta elettronica certificata.

Nella comunicazione di cui al comma 3 ovvero prima di iniziare la verifica, il contribuente viene informato circa l'oggetto dell'ispezione, delle motivazioni e delle ragioni che ne sono alla base nonché della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, civile o amministrativa.

Dei rilievi effettuati durante l'ispezione e delle osservazioni avanzate dal contribuente o dal professionista si dà atto in un processo verbale di accertamento sottoscritto dall'accertatore e dal contribuente medesimo.

Successivamente alla conclusione delle operazioni di controllo ed al rilascio del verbale, il contribuente può, nei successivi 30 giorni, presentare osservazioni, rivolgere richieste o effettuare comunicazioni che saranno esaminate dall'ufficio. Salvo casi urgenti, l'atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine.

Art. 16 - Accertamento esecutivo tributario

Gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Si rimanda a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia Legge 160/2019 e s.m.i.

Art. 17 – Accertamento esecutivo patrimoniale

L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato entro i termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata, rispetto al termine in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo.

L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 18 - Sanzioni amministrative legge 24 novembre 1981 n. 689

Le sanzioni amministrative si applicano in seguito alla contestazione o notifica dei verbali di accertamento elevati da agenti accertatori interni (es. Polizia Locale) ed esterni (es. Carabinieri, Guardia di Finanza) al Comune per la violazione della normativa europea, nazionale, regionale (per le materie di competenza comunale) e comunale (regolamenti comunali e ordinanze sindacali).

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I Sez. I e II.

Il Responsabile dell'Area, trascorsi 60 giorni dalla notifica del verbale e rilevato il mancato pagamento, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione (somma individuata tra il minimo e il massimo previsto per ogni singola violazione) ingiungendone il pagamento.

Il pagamento della somma quantificata in ordinanza va eseguito entro 30 giorni dalla notifica della medesima ordinanza.

La sanzione pecuniaria non pagata nei termini stabiliti nell'ordinanza-ingiunzione viene riscossa coattivamente con addebito delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689, oltre ad ulteriori oneri di riscossione di cui al presente regolamento.

Art. 19 - Atti delle procedure cautelari ed esecutive

Il mancato pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione e dei relativi eventuali solleciti entro la scadenza indicata, comporta l'avvio delle procedure, cautelari ed esecutive, disciplinate dal Codice di Procedura Civile e dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, per il recupero delle somme non corrisposte, con relativo aggravio di spese a carico del debitore.

La procedura cautelare comporta il fermo amministrativo di beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di proprietà.

La procedura esecutiva comporta:

- a) pignoramento di crediti presso terzi (quali stipendi presso datore di lavoro, pensioni presso enti pensionistici, conti correnti, depositi e titoli presso istituti di credito, canoni di locazione/affitti presso locatari/affittuari);
- b) pignoramento di beni mobili;
- c) pignoramento di beni immobili.

Per tutte le posizioni, le cui ingiunzioni o accertamenti esecutivi sono stati notificati da oltre 365 giorni (art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602; art. 7, comma 2, lett. gg-quater, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 e, ove compatibile con l'entrata e l'iter attivato, art. 1, comma 792, lett. h, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), prima di attivare le azioni esecutive il Comune procede con l'emissione dell'intimazione ad adempiere da notificare nelle stesse modalità previste per l'ingiunzione/avviso di accertamento esecutivo.

Art. 20 - Notificazione degli atti

La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:

- a) messo notificatore;
- b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o atto giudiziario;
- c) direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006
- d) posta elettronica certificata;
- e) piattaforma delle notifiche digitali di cui all'articolo 26 del D.L. n. 76/2020.

La notifica deve essere eseguita preferibilmente a mezzo dei sistemi di cui alle lettere d) ed e).

Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023.

Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme

ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

Art. 21 – Modalità di riscossione delle entrate comunali

I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono pagati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica:

- a) tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- b) tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
- c) tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune;
- d) tramite canali telematici predisposti dal Comune;
- e) tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge;
- f) tramite il sistema PagoPA, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 15, comma 5bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012;

Le entrate non tributarie sono riscosse:

- a) tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
- b) tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- c) tramite canali telematici predisposti dal Comune;
- d) tramite il sistema PagoPA, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 15, comma 5bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012.

Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

I versamenti, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.

Nel caso di affidamento a terzi soggetti le modalità di riscossione, in linea con il presente regolamento, sono previste nel contratto di affidamento del servizio.

Art. 22 – Minimi riscuotibili

Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 10,00 per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi e le altre entrate di spettanza del Comune calcolati su base giornaliera, per i quali si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad €. 16,50 per anno, ove comprensive di sanzioni amministrative ed interessi.

Art. 23 – Compensazione

La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed è effettuata con le modalità previste da tali norme.

È altresì ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune con altre entrate comunali, salvo che con quelle riscosse mediante ruolo e, comunque, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata.

Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di liquidazione/accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.

Sulla somma da portare in compensazione, quando dovuti, vengono calcolati gli interessi con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
- c) l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.

Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

In caso di utilizzo del modello F/24, le compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune con tributi di competenza di altri enti, sono ammesse di diritto nei limiti della normativa vigente.

La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo e nelle ipotesi di tributi affidati in concessione a terzi.

Art. 24 – Rimborsi

Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile dell'Area Gestione Entrate, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.

L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'art.1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 10,00 per anno.

Art. 25 – Riscossione coattiva delle entrate tributarie

Ai sensi della Legge n. 160/2019, la riscossione coattiva dei tributi avviene:

- a) in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-*bis* del medesimo decreto n. 602 del 1973;
- b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle entrate-Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225. A tal fine il Consiglio comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.

La procedura di riscossione avviene dal 01/01/2020 tramite l'emissione degli atti di cui all'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 (Avvisi di accertamenti esecutivi) o, per gli atti di accertamento già notificati alla data del 31/12/2019, tramite ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 o cartella esattoriale, anche avvalendosi degli strumenti di cui al Titolo II del DPR 602/1973.

È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.

Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'Agente per la riscossione, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agente per la riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuta riscossione.

In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agente per la riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D.Lgs. 112/99 e dalle correlate disposizioni in materia.

Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 26 – Riscossione coattiva delle entrate non tributarie

La riscossione coattiva delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene, per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate sia pure parzialmente a terzi ex art. 52 D.Lgs. 446/1997, dal 01/01/2020 tramite l'emissione degli atti di cui all'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 (Avvisi di accertamenti esecutivi) o, per gli atti di accertamento già notificati alla data del 31/12/2019, tramite ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910, a cura del responsabile del settore interessato o dell'affidatario o altre forme previste dalla Legge.

Per le entrate con riscossione affidata all'Agente per la riscossione, la riscossione coattiva avviene, previa formazione di un apposito titolo esecutivo, con le procedure di cui al D.Lgs. 46/1999 e s.m. ed i. o cartella esattoriale, anche avvalendosi degli strumenti di cui al Titolo II del DPR 602/1973

A seguito di convenzione con l'Agente per la riscossione, l'Ente può comunque procedere alla riscossione coattiva delle entrate gestite in proprio, mediante le procedure di cui al D.Lgs. 46/1999 e s.m.ed i.

Art. 27 – Recupero stragiudiziale dei crediti

Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.

A tal fine il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

Art. 28 – Dilazione e sospensione del pagamento

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato con deliberazione della Giunta Comunale.

I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.

Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, aventi natura tributaria e non tributaria, possono essere concesse dal funzionario responsabile dell'entrata, su specifica domanda motivata tramite autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà economica, corredata di idonea documentazione per quanto non direttamente verificabile dall'amministrazione comunale, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti di seguito riportati:

L'importo minimo rateizzabile è di euro 100,00, comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari od esecutive attivate;

Regole generali per l'articolazione delle rate sino ad un massimo di n. 72 rate mensili:

- a) da euro 100,00 ad euro 1.000,00 fino ad un massimo di n. 12 mesi;
- b) da euro 1.001,00 ad euro 3.000,00 fino ad un massimo di n. 18 mesi;
- c) da euro 3.001,00 ad euro 6.000,00 fino ad un massimo di n. 24 mesi;
- d) da euro 6.000,01 a euro 10.000,00: fino a un massimo 36 rate mensili;
- e) da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a un massimo 48 rate mensili;
- f) da euro 20.000,01 a euro 50.000,00: fino a un massimo 60 rate mensili;
- g) oltre euro 50.001,00: fino a un massimo 72 rate mensili.

Qualora l'importo rateizzato sia superiore a euro 20.000,00, valutata la situazione, può essere richiesto al contribuente di presentare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria, rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione iscritte nell'elenco tenuto dall'IVASS.

In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.

L'importo minimo di ciascuna rata non può comunque essere inferiore ad euro 30,00.

Il funzionario responsabile stabilisce il numero delle rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore ed emette apposito piano di dilazione che deve essere comunicato per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il contribuente si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati..

Le rate avranno scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese, salvo situazioni che oggettivamente impediscono tale tempistica che comunque andranno valutate e concordate con il debitore.

Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura pari al saggio legale, e come definito dall' Art. 26 del presente Regolamento, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.

Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata a fronte di istanza motivata del soggetto debitore, solo nel caso in cui effettui il saldo delle rate scadute.

La rateazione non è consentita:

a) qualora sia iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;

b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che il soggetto moroso saldi le rate scadute e purché non siano iniziate le procedure finalizzate alla riscossione coattiva del debito.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e nell'art. 19 del d.P.R. 602/1973, la richiesta di rateizzazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate – Riscossione, deve essere presentata al medesimo Agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

In caso di rateazione degli importi iscritti negli avvisi di accertamento ai fini tributari, l'istituto dell'adesione agevolata, con possibilità di pagare le sanzioni ridotte, sarà comunque applicato qualora la richiesta di rateazione pervenga nei termini di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

Art. 29 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del settore e previa verifica da parte del responsabile del settore finanze, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dall'Area Gestione Entrate, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

Prima dello scadere del termine prescrizionale il responsabile dell'Area Gestione Entrate verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono reiscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 50,00 per anno.

Art. 30 – Cessione di crediti

Ai sensi dell'art. 76, della Legge n. 342 del 21.11.2000 e s.m. e i., il Comune può cedere a terzi a titolo oneroso i suoi crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penali, sulla base di apposita convenzione regolante i rapporti tra l'Ente ed il cessionario, senza necessità di accettazione da parte del debitore ceduto. In tale ipotesi l'ente locale non risponde dell'insolvenza del debitore.

La cessione sopraindicata è esente dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

Art. 31 – Interessi sui tributi locali

Ai sensi dell'art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296, e dell'art. 1, comma 802 della L. 160/2019, la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali è stabilito in misura pari al tasso legale vigente, da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

Viene stabilito di applicare il tasso di interesse legale vigente anche alla riscossione così come al rimborso, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento delle entrate patrimoniali.

Art. 32 – Contenzioso tributario

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3**bis** D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.

Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile od altro dipendente.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

Per quanto riguarda la disciplina del contenzioso si fa riferimento a quanto disciplinato dal D.Lgs.n. 546/1992 e s. m. e i., per ultime le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 220/2023 approvato in attuazione della Delega Fiscale Legge n. 220/2023.

TITOLO IV

ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 33 – Istituti deflativi del contenzioso

Ai fini del contenimento del contenzioso, l'ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.

Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000 e s.m.i..

Art. 34 – Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento del contraddittorio preventivo in relazione alla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge n. 212/2000, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

La mancata o erronea indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Art. 35 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge n. 212/2000, gli atti del competente ufficio tributi/entrate sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo n. 219/2023.

I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art. 36 – Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.

In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

Capo I – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Art. 37 - Istituto di contraddittorio informato ed effettivo

Il Comune adotta comportamenti finalizzati ad un miglior rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza, nonché a criteri diretti a prevenire il sorgere del contenzioso. Al fine di conseguire le finalità predette, l'Area Gestione Entrate dell'ente impositore, fa precedere la notifica degli atti di accertamento da una fase di contraddittorio informato ed effettivo, in conformità all'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000 e s.m.i..

Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ad eccezione di quelli individuati dal comma 3 e 4 dell'articolo successivo, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Art. 38 – Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo

In conformità all'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000 e s.m.i., gli atti di accertamento esecutivo, con i quali l'ente impositore intende contestare l'infedele o l'omessa dichiarazione, sono preceduti da una fase di contraddittorio informato ed effettivo.

Nel dettaglio sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti mediante i quali l'ufficio competente del Comune disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

Sono esclusi dall'applicazione del contraddittorio preventivo gli atti di mera liquidazione, conseguente da un'attività di controllo formale delle dichiarazioni, dei dati contenuti nelle banche dati messe a disposizione dei Comuni, nonché dei versamenti eseguiti dai contribuenti, ossia degli atti qualificabili come "automatizzati", in quanto l'ente impositore non entra nel merito della dichiarazione presentata o assume *sic et simpliciter* le notizie acquisite dalle banche dati messe a disposizione dei Comuni.

In particolare, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 212/2000, rientrano fra gli atti esclusi dalla procedura di contraddittorio preventivo *"gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione"*.

Sono compresi nel novero degli atti di cui al comma 4:

- gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, nell'ipotesi in cui la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da banche dati nella a disposizione dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
- gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari o bollette per il pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
- il rigetto delle istanze di rateazione, incluse le ipotesi di concessione di una rateazione di durata inferiore a quella richiesta;
- i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge n. 160/2019;
- il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri

accessori non dovuti;

- gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- il rigetto delle istanze di cui all'esercizio dell'autotutela;
- ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.

Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

L'eventuale attivazione del contraddittorio preventivo per le fattispecie di cui al precedente comma non comporta la nullità dell'atto.

Art. 39 – Procedura per l'avvio del contraddittorio preventivo

Al fine di attivare la fase di contraddittorio preventivo, il competente ufficio comunale notifica al contribuente un apposito atto con cui dà riscontro delle violazioni che sono state rilevate, indicando lo schema di atto che verrà notificato.

Lo schema di atto deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'anno d'imposta oggetto di contraddittorio,
- b) il maggior tributo dovuto,
- c) la misura delle sanzioni applicabili,
- d) la modalità di determinazione degli interessi,
- e) i motivi da cui ha origine la contestazione sollevata,
- f) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.

Il contribuente avrà la possibilità di inviare osservazioni o idonea documentazione in grado di modificare la posizione dell'ente in ordine alla contestazione prospettata, con le proprie controdeduzioni, nei termini indicati dall'ente e, comunque, non inferiori a quelli di cui al comma precedente.

Il contribuente ha, altresì, la possibilità di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, ovvero dell'istruttoria.

L'eventuale atto che l'ente impositore intende comunque emettere, non potrà essere notificato al contribuente prima che siano decorsi 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto di cui al comma 1.

La notifica dello schema di atto, di cui al comma 2, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 40 – Effetti sui termini di decadenza

Qualora la scadenza del termine per la notifica dell'atto di accertamento o comunque dell'atto impositivo, di cui al comma 6, del precedente articolo, sia successiva a quella del termine di

decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo oppure qualora fra il termine per la procedura relativa al contraddittorio preventivo ed il termine di decadenza decorrano meno di 120 (centoventi) giorni, la decadenza del potere impositivo dell'ente è posticipato di 120 (centoventi) giorni, rispetto alla data di scadenza della procedura di contraddittorio preventivo.

L'atto che l'ufficio comunale competente prevede di notificare all'esito del contraddittorio informato ed effettivo deve tenere conto delle osservazioni del contribuente e deve riportare le motivazioni in base alle quali ha ritenuto di accoglierle o meno.

Capo II – AUTOTUTELA

Art. 41 - Autotutela obbligatoria

Il Funzionario Responsabile del tributo, procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, anche in pendenza di giudizio, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza.

L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato per iscritto tramite il servizio postale o mediante posta elettronica..

Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 42 – Autotutela facoltativa

Fuori dei casi previsti dall'art. 41, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il

contribuente.

Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.

Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.

La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.

All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.

Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

Il provvedimento di autotutela deve essere comunicato al contribuente interessato per iscritto, tramite il servizio postale o mediante posta elettronica.

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Capo III – INTERPELLO

Art. 43 Interpello del contribuente

In applicazione dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato e integrato dal decreto Legislativo n. 156/2015, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione comunale istanze di interpello concernenti disposizioni tributarie qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla loro applicazione in casi concreti e personali relativi a tributi comunali.

L'amministrazione Comunale o suo delegato risponde, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica attraverso PEC entro il termine di 90 giorni dalla ricezione dell'istanza con parere scritto e motivato su tutte le questioni sollevate dal contribuente che rientrano nella competenza dell'ente. Il termine è in ogni caso sospeso tra il 1° agosto ed il 31

agosto e ogni volta che è obbligatorio richiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il termine di scadenza della risposta cade di sabato o in giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo successivo.

La mancata ricezione della risposta entro il termine suddetto comporta la piena accettazione da parte dell'ente dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal richiedente.

Art. 44 – Istanza di interpello

L'istanza di cui all'Art. 43 deve essere presentata:

- a. prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi al Comune per rendere la propria risposta;
- b. prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e della posizione contributiva interessata;
- b) l'indicazione del luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni;
- c) l'indicazione puntuale delle questioni su cui si chiede il parere dell'amministrazione e dell'amministrazione e l'esposizione del caso sollevato;
- d) l'indicazione delle motivazioni di fatto e di diritto su cui si basa l'interpretazione prospettata dal richiedente;
- e) copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato;
- f) elenco della documentazione presentata;
- g) sottoscrizione del richiedente o del suo rappresentante legale.

L'istanza di interpello deve essere presentata all'amministrazione Comunale o suo delegato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica attraverso PEC o mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo dell'ente o del soggetto delegato.

La presentazione dell'istanza di interpello non ha alcun effetto sulle scadenze previste dalle disposizioni tributarie, e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza o di prescrizione.

Qualora l'istanza sia presentata congiuntamente da più contribuenti, la risposta dell'ente comunicata ad uno dei richiedenti è efficace anche nei confronti degli altri cointeressati.

Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati, individuati in apposito elenco da depositare presso l'Ufficio Tributi unitamente all'istanza. In tal caso la risposta fornita dall'Amministrazione comunale produce effetti nei confronti di tutti gli associati, iscritti o rappresentati, ed indicati nell'elenco depositato.

Art. 45 - Effetti dell'interpello

La risposta dell'Amministrazione Comunale o suo delegato, vincolano la stessa esclusivamente in riferimento alla questione oggetto dell'istanza e al richiedente

Qualsiasi atto dell'ente che risulti emanato in difformità al parere emesso a seguito della richiesta di cui all'art. 44 o desunto ai sensi dell'art. 43, 2 comma, è nullo.

Non possono essere irrogate sanzioni relative a questioni oggetto di istanza, nei confronti del richiedente che non abbia ricevuto risposta entro il termine previsto dall'art. 43, 2 comma.

I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'ente devono essere comunicati al richiedente ed hanno effetto dal periodo d'imposta successivo alla data di ricezione della comunicazione.

I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'ente e derivati da modifiche legislative o regolamentari fanno cessare l'effetto vincolante della risposta stessa.

Per le questioni di massima complessità l'Amministrazione Comunale si riserva a sua volta di richiedere pareri ad altri Organi ed Enti competenti in materia.

Capo IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 46 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e delle disposizioni del presente regolamento.

Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di tributo comunale.

Art. 47 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; pertanto, esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta è ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

In sede di contraddittorio il Comune deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 48 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) di iniziativa del comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
- b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
- c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
- d) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
- e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Art. 49 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

Il Comune, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento ovvero a seguito di istanza del contribuente, comunica un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:

- a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
- b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- c) degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento;
- d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di

liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 50 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.

L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 51 - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento

La presentazione dell'istanza di cui all'art. 50 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47.

In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal

contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 52 - Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.

Nell'atto di definizione vanno indicati:

- a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
- b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
- c) le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 53 - Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del comma 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia ove necessaria. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni del presente regolamento comunale in materia di entrate, di cui all'art. 27; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

La concessione od il diniego alla rateizzazione deve essere indicata nell'atto di Accertamento con adesione, così come l'importo e la scadenza delle singole rate ed i dati relativi alla eventuale cauzione prestata.

La definizione del procedimento, in caso di pagamento rateale, si ha con il versamento della prima rata.

L'eventuale mancato versamento anche di una delle rate successive alla prima, comporta la riscossione coattiva dell'intero importo rimanente.

Art. 54 - Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 55 - Riduzione della sanzione

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 56 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.